

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport Ufficio per lo sport

VISTA la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014, con il quale al Dott. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTA l'istanza pervenuta in data 16 maggio 2013 con la quale il Sig. Fabrizio Naldini, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Albania, rilasciato dall'Associazione denominata "Albanian Ski Instructor Association" in data 18 dicembre 2012;

CONSIDERATO che dalle risultanze istruttorie e dai pareri acquisiti dagli Organi tecnici il Sig. Fabrizio Naldini non è stato ritenuto in possesso di una formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine e, pertanto, si è resa necessaria l'applicazione di una misura compensativa;

VISTO il provvedimento, emesso in data 16 ottobre 2013, nel quale venivano assegnate al sig. Naldini le misure compensative consistenti in esercizi tecnici e le prove Eurotest ed Eurosecuritè;

CONSIDERATO che in data 11 marzo 2014 il Sig. Fabrizio Naldini ha regolarmente espletato le prove attitudinali e la prova Eurosecuritè e che la Commissione d'esame su tali prove lo ha valutato idoneo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport Ufficio per lo sport

CONSIDERATO che in data 4 marzo 2016 il sig. Fabrizio Naldini ha fornito documentazione inerente il superamento della prova Eurotest, sostenuta a Hinterreit (Austria) in data 26 gennaio 2016;

CONSIDERATO, pertanto, che lo stesso ha superato le prove compensative assegnate dall'Ufficio per lo Sport;

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DECRETA

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Albania dal Sig. Fabrizio Naldini, cittadino italiano, nato a Aqui Terme (AL) il 13 ottobre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Fabrizio Naldini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale <u>www.sportgoverno.it</u> dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 21 MAR. 2016



Cons. Antenio Naddeo

